

# UNIONE VAL D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

## L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 1 del 25/01/2019

Oggetto: **Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2020/2021 - 1^ Integrazione Programmazione dei Fabbisogni di Personale.**

L'Organo di Revisione, nella persona della Dott.ssa Grazia Zeppa, nominata con deliberazione di Consiglio n. 43 del 18/12/2017;

### visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
  - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

- l'art. 1, comma 228 della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) come modificato dall'art. 1, comma 479, lett. d) della legge n. 232/2016;

**preso atto che:**

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

**vista** la proposta di deliberazione di Giunta dell'Unione n. 8/2019 avente ad oggetto *“Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2020/2021 - 1^ Integrazione Programmazione dei Fabbisogni di Personale”* unitamente agli allegati trasmessa in versione definitiva, a seguito dell'istruttoria svolta dall'Organo di revisione, in data odierna;

**preso atto che:**

- l'Unione ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate, con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 8 del 23/01/2019,
- per l'Unione deve essere rispettato il disposto normativo di cui all'art. 32 comma 5 del Tuel secondo cui in relazione alle funzioni attribuite la spesa sostenuta dall'Unione stessa per il personale non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli comuni partecipanti;
- le assunzioni previste nella proposta n. 8/2019 non producono un aumento di spesa e che pertanto la stessa è confermata nelle risultanze di cui alla deliberazione n. 150 del 07/12/2018, sulla cui proposta l'Organo di revisione ha espresso parere preventivo obbligatorio con verbale n. 22 del 04/12/2018;
- la spesa per lavoro flessibile prevista per l'anno 2019 confermata nell'importo di euro 272.871,46 rientra nel limite di legge quantificato in euro 367.583,24 residuando una quota disponibile di euro 94.711,78;
- la spesa di personale dell'Unione per il triennio 2019/2021 risulta confermata in euro 3.302.356,80 al netto delle componenti escluse, come determinato nella citata deliberazione giuntale n. 150/2018;
- l'importo di euro 3.302.356,80 dovrà essere ricompreso nella spesa di personale di tutti i Comuni facenti parte dell'Unione, ciascuno per la propria quota parte;

**visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

**raccomanda**

**di verificare il rispetto del limite complessivo di spesa del personale di tutti i Comuni facenti parte dell'Unione a seguito dell'approvazione dei loro bilanci di previsione 2019/2021 e di darne apposita comunicazione all'Organo di revisione;**

**di provvedere all'adozione del piano delle azioni positive 2019/2021 prima di procedere alle relative assunzioni;**

**accerta**

che la modifica della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 nel complesso consente di rispettare i limiti di spesa di cui:

- il limite relativo alle capacità assunzionali;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010.

25 gennaio 2019

Firma digitale

Il Revisore

Dott.ssa Grazia Zeppa